

PEI SECONDARIA DI 2[^] GRADO

Lo Studente/la Studentessa
segue un percorso didattico
di tipo:

☐ A. ordinario

☐ B. personalizzato (con
prove equipollenti)

☐ C. differenziato

DIPLOMA ESAME DI STATO

ATTESTATO DI CREDITO
FORMATIVO

UN PERCORSO DIDATTICO PUO' ESSERE
MISTO
CON DISCIPLINE PERSONALIZZATE E
ALTRE DIFFERENZIATE

MA

- **ANCHE UNA SOLA DISCIPLINA** CON
PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA DETERMINA
**UN PERCORSO DIDATTICO COMPLESSIVO
DIFFERENZIATO**

LINEE GUIDA

- PAG.38
- «Tale percorso **differenziato** è deciso dal Consiglio di classe, non solo dall'insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una **scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità**, non da mere difficoltà di apprendimento. In questi casi si specifica che per la/e disciplina/e in questione è stato deciso il percorso differenziato e, di conseguenza, si indicano quali particolari strategie didattiche, attività di rinforzo volte a coinvolgere il soggetto nella cultura della/e disciplina/e, attività integrative e/o laboratoriali da realizzare in situazione di reale inclusione, vengono svolte in quelle ore."

PRIMA APPLICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

La **prima applicazione** della programmazione differenziata richiede una formale **proposta del Consiglio di classe** ai **genitori**.

I genitori possono:



ACCETTARE

Negli **anni successivi** la continuazione del percorso differenziato viene considerata **automatica**, salvo diversa **decisione** del **Consiglio** di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia.

NON ACCETTARE

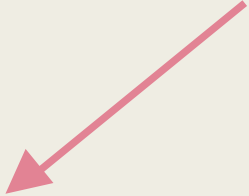
saranno somministrate in tutte le discipline **prove equipollenti** con programmazione personalizzata

Senza l'autorizzazione dei genitori, **non è possibile passare o definire per la prima volta un percorso differenziato.**

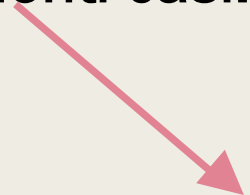
Passaggio dal percorso differenziato a uno Valido per il conseguimento del DIPLOMA

SU RICHIESTA DEI GENITORI

E' possibile il passaggio da una programmazione differenziata a una personalizzata o ordinaria nei seguenti casi:



nel caso di **parere favorevole** del **Consiglio di classe** con decisione a maggioranza con richiesta dei genitori.



nel caso di **parere contrario** del **Consiglio di classe** con decisione a maggioranza



CON superamento di prove integrative
(relative alle discipline e ai rispettivi anni durante i quali è stato seguito un percorso differenziato)

PASSAGGIO DA UN PERCORSO ORDINARIO O PERSONALIZZATO AD UN PERCORSO DIFFERENZIATO

Il CdC lo propone

- I genitori possono accettare



Il percorso differenziato viene confermato in modo automatico per gli anni successivi

- I genitori possono rifiutare



Si continuerà con il percorso personalizzato

Decreto 182/2020 integrato con il DI correttivo 153/2023, di cui **all'art.10 bis** decreta:

"Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

- a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
- b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza."

LINEE GUIDA Pag.41

- A tutte le considerazioni fatte fin qui si collega **anche il problema del “passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato”**. La “procedura” con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio **solo nell’ultimo anno**, con esiti spesso paradossali e con frequente **insorgenza di contenzioso**, è una **grave criticità** e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti, è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI “semplificato” significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario.

- **Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità** di rientrare in un percorso ordinario alle seguenti condizioni:
 - **superamento di prove integrative**, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
 - **senza il previo superamento di prove integrative**, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.